

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3848

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BONAFEDE

Introduzione della confisca di denaro, beni e utilità in caso di condanna per delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali per i reati tributari e riduzione del limite per l'uso del contante e dei titoli al portatore

Presentata il 23 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si basa sul fondamentale principio secondo cui non ci può essere alcuna giustizia sociale senza giustizia fiscale.

Il primo effetto dell'evasione fiscale è quello di comportare un aumento delle tasse a carico dei cittadini onesti che hanno deciso di rispettare le norme fiscali. Un'efficace lotta all'evasione consentirebbe chiaramente di diminuire la pressione fiscale sulla collettività: è evidente che la diminuzione di tale pressione è strettamente legata (e direttamente proporzionale) alla capacità dello Stato di coinvolgere il maggior numero dei cittadini nell'adempimento degli obblighi fiscali.

Proprio sulla base di questa fondamentale premessa, bisogna sottolineare come, anche a causa dei provvedimenti emanati

dal Governo Renzi (in particolare, con il decreto legislativo n. 158 del 2015 in materia di revisione del sistema sanzionatorio e con la modifica apportata dalla legge di stabilità 2016 all'articolo 49 della legge n. 231 del 2007 in materia di utilizzo del contante), lo Stato versi in questo momento in una vera e propria «emergenza evasione», alla quale la presente proposta di legge vuole porre rimedio.

Secondo un recente studio di Confindustria, l'evasione fiscale costa allo Stato circa 122 miliardi di euro all'anno.

Livelli di evasione fiscale così elevati provocano l'innalzamento delle aliquote di tassazione, ormai palesemente insostenibili da cittadini e imprese; di conseguenza, viene ridotta la competitività internazionale del nostro sistema economico. È opportuno, quindi, che la strategia di contrasto all'e-

vasione fiscale sia ferrea e investa anche il sistema normativo penale tributario.

Nel corso dell'audizione del 18 marzo 2014 presso la VI Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica, il Comandante generale della guardia di finanza Saverio Capolupo esponeva alcuni elementi che è opportuno richiamare in questa sede poiché dimostrano l'importanza, nella lotta alla grande evasione, di un quadro normativo penalistico ben definito ed efficacemente finalizzato al recupero delle risorse effettivamente sottratte al fisco.

Negli ultimi anni, gli strumenti offerti dalla legislazione penale hanno consentito di pervenire a importanti risultati in termini di aggressione patrimoniale dei responsabili di reati tributari.

Nel quinquennio 2008-2013, il Corpo della guardia di finanza ha denunciato, in media, 12.000 soggetti per reati tributari. Nella maggior parte dei casi si trattava di soggetti che si sottraevano al pagamento delle somme dovute al fisco mediante condotte fraudolente connesse alla falsa rappresentazione della realtà gestionale attraverso il ricorso ad artifici o l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Questo genere di comportamenti fraudolenti, ben celato dietro formalità apparentemente corrette, è difficilmente smascherabile attraverso gli ordinari interventi ispettivi o mediante un semplice esame della contabilità. È fondamentale, invece, la possibilità di portare avanti articolate indagini di polizia giudiziaria, oltre all'utilizzo di quegli strumenti consentiti dall'ordinamento soltanto in presenza di alcuni reati.

L'esempio concreto di quanto affermato è agevolmente individuabile nella « confisca per equivalente », estesa ai reati tributari con la legge n. 244 del 2007. Grazie a questo importante istituto, il Corpo della guardia di finanza ha sottoposto a sequestro beni immobili, azioni e disponibilità finanziarie per un valore pari a circa 4 miliardi di euro con un *trend* in costante aumento fino al 2013, anno in cui sono state avviate procedure di sequestro, nei confronti dei responsabili di frodi fiscali, per importi pari a 4,6 miliardi di euro.

La previsione della sanzione penale implica non soltanto una maggiore efficacia deterrente, ma anche investigazioni più penetranti e maggiore possibilità di recuperare risorse economiche sottratte al fisco attraverso lo strumento, per esempio, della « confisca per equivalente » (grazie alla quale il patrimonio dei responsabili può essere aggredito fino a concorrenza degli importi evasi).

Alla luce di quanto esposto e degli importanti risultati ottenuti dal Corpo della guardia di finanza, appare inspiegabile l'emanazione di provvedimenti che, di fatto, hanno comportato una sostanziale depenalizzazione di condotte che comportano la sottrazione al fisco di importi di non trascurabile valore: è incomprensibile, in particolare, l'innalzamento delle soglie sotto le quali si configura il reato tributario.

Ma v'è di più. La presente proposta di legge non si limita soltanto a ripristinare le predette soglie nella misura preesistente al decreto legislativo n. 158 del 2015: infatti, si vuole fornire alle autorità che accertano un reato di evasione fiscale lo strumento della cosiddetta evasione per sproporzione.

Sempre in occasione dell'audizione del 18 marzo 2014, il Comandante generale Saverio Capolupo proponeva di inserire i reati tributari tra i delitti presupposto per l'applicazione del sequestro « per sproporzione », previsto dall'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992.

La presente proposta di legge prevede tale inserimento, al fine di poter operare la confisca dei patrimoni e delle disponibilità accumulati nel tempo con i proventi dell'evasione.

In generale, con tale norma, lo Stato ha la possibilità di dare un segnale tangibile della volontà di combattere la dolente piaga dell'evasione fiscale.

La presente proposta di legge si articola in tre punti:

1) consentire il sequestro e la confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il condannato in via definitiva non sia in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per

interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo;

2) ripristinare tutte le soglie (innalzate dal Governo Renzi) sotto le quali non si configura il reato tributario;

3) ripristinare la soglia di utilizzabilità del contante (innalzata dal Governo Renzi a 3.000 euro) a un importo massimo di 1.000 euro.

Scendendo nel dettaglio, la proposta di legge è composta da tre articoli.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, riguardanti ipotesi particolari di confisca, estendendo l'applicazione della stessa anche ai delitti di cui al titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativo a reati tributari tra cui la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, la dichiarazione infedele e l'omessa dichiarazione, conseguentemente è disposta l'abrogazione dell'articolo 12-*bis* del decreto le-

gislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di confisca per equivalente connessa a condanne per reati tributari, già compresa dal comma 2-*ter* del citato articolo 2-*sexies*.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000 riducendo, in particolare, le soglie in base alle quali l'illecito di carattere tributario è considerato penale. Si stabilisce, inoltre, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 3, che non prevede quali nessi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Infine, l'articolo 3, attraverso una modifica all'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, riporta da 3.000 euro a 1.000 euro il limite massimo per l'utilizzo di contante (stabilito dalla legge di stabilità 2016) e, per quanto riguarda le attività di cambiavalute, abbassa da 3.000 euro a 2.500 euro il limite previsto dalla legge di stabilità 2016.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di confisca).

1. Al comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: « approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, » sono inserite le seguenti: « ovvero per i delitti di cui al titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ».

2. L'articolo 12-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è abrogato.

ART. 2.

(Modifiche al titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di sanzioni penali per i reati tributari).

1. Al titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera b), la parola: « cinquecentomila » è soppressa;

2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 4, comma 1:

1) alla lettera a), la parola: « centocinquantamila » è sostituita dalla seguente: « cinquantamila »;

2) alla lettera b), la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due »;

c) all'articolo 5, commi 1 e 1-bis, la parola: « cinquantamila » è sostituita dalla seguente: « trentamila »;

d) all'articolo 10-*bis*, comma 1, la parola: « centocinquantamila » è sostituita dalla seguente: « cinquantamila »;

e) all'articolo 10-*ter*, comma 1, la parola: « duecentocinquantamila » è sostituita dalla seguente: « cinquantamila ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « euro tremila » sono sostituite dalle seguenti: « euro mille »;

b) al comma 1-*bis*, le parole: « euro tremila » sono sostituite dalle seguenti: « euro duemilacinquecento ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0049490